



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2809 di data 11 maggio 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'installazione temporanea, per un periodo di tre anni, di due sculture sonore presso la stazione di monte della funivia "Pejo 3000", sulla p.ed. 4124 del C.C. di Peio, in Comune di Peio.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Alberto CIPRIANI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Roberto LUNARDELLI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 17 marzo 2020, con la quale il Comune di Peio, con sede in Cogolo di Peio, Via G. Casarotti, 31, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'installazione temporanea, per un periodo di tre anni, di due sculture sonore presso la stazione di monte della funivia "Pejo 3000", sulla p.ed. 4124 del C.C. di Peio, in Comune di Peio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Paolo Moreschini, datati marzo 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'installazione temporanea, per un periodo di tre anni, di due sculture sonore presso la stazione di monte della funivia "Pejo 3000", sulla p.ed. 4124 del C.C. di Peio, all'interno delle quali sarà possibile ascoltare un brano sinfonico composto da artisti di fama internazionale sulla base di vari suoni registrati nell'ambito della Val di Sole. Tale iniziativa fa parte di un progetto sottoscritto dall'APT della Val di Sole, dal Comune di Peio e dalla Peio Funivie S.p.A., che ha lo scopo di proporre una riflessione sui temi del rispetto dell'ambiente naturale attraverso azioni a forte impatto comunicativo. Le due sculture sonore sono costituite da due strutture prefabbricate realizzate in acciaio corten e inox, che saranno posizionate in prossimità del bordo sinistro della pista da sci "Val della Mite", ad una distanza di circa 20÷25 m dall'uscita della stazione funiviaria. Il posizionamento delle due sculture richiede solo un leggero livellamento del terreno, la predisposizione di una serie di piccoli plinti di ancoraggio interrati in cemento armato, nonché l'interramento di un cavidotto elettrico di alimentazione dell'impianto audio e di un'eventuale illuminazione ad effetto, derivato dalla stazione funiviaria.

Vista la nota del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino - Servizio sviluppo sostenibile e aree protette di data 31 marzo 2020, prot. n. 188550, con cui è stato rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'intervento ed è stato altresì comunicato che lo stesso risulta collocato all'interno delle aree protette ZPS "Stelvio" e ZSC "Alta Val del Monte", ma rientra tra le tipologie previste dall'art. 15 del DPP 3 novembre 2008 n. 50-157/leg. e non presenta, quindi, incidenza significativa.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare il Comune di Peio, con sede in Cogolo di Peio, Via G. Casarotti, 31, all'installazione temporanea, per un periodo di tre anni, di due sculture sonore presso la stazione di monte della funivia "Pejo 3000", sulla p.ed. 4124 del C.C. di Peio, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - scaduto il periodo di tre anni, le due sculture sonore e le relative opere di ancoraggio e di alimentazione elettrica dovranno essere prontamente rimosse;
 - qualora sul piano di posa delle sculture si rilevasse la presenza di trovanti rocciosi di idonee dimensioni dovranno essere impiegati, in sostituzione dei plinti in c.a., ancoraggi di tipo metallico (tirafondi, barre, funi ecc.);
3. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" ai fini della concessione per l'occupazione del demanio provinciale;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta rimozione delle opere alla fine del periodo di tre anni;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna, al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette ed al Servizio Bacini montani;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr